STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 –Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetto.it - www.studioperinetto.it

Torino, lì 03 novembre 2026

Circolare n. 12/2026

Oggetto: Decreto caro petrolio novies.

Gentili Clienti,

si informa che il **D.L. 23 ottobre 2026, n. 193**, recante misure di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca, ha introdotto nuovi interventi a favore delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi, con l'obiettivo di contrastare il rincaro del gasolio e sostenere la liquidità aziendale.

Di seguito si riepilogano le principali novità di interesse per il settore.

1. Credito d'imposta per il caro gasolio

- È previsto un ulteriore stanziamento per il credito d'imposta relativo ai maggiori costi del gasolio sostenuti nel periodo da marzo ad agosto 2026 rispetto ai prezzi del mese di febbraio, tale incentivo poteva essere richiesto entro il 15/09/2026 tramite apposita domanda all'Agenzia delle Dogane, ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 entro il 31/12/2026. Con la risoluzione 26/10/2026 è stata istituito apposito codice tributo 7082, per l'utilizzo di suddetto credito.
- Per gli acquisti di carburante effettuati dal **1° settembre al 5 ottobre 2026** è riconosciuto un ulteriore credito d'imposta che sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il **31 dicembre 2027**.

2. Sospensione dei canoni di leasing

Le imprese di autotrasporto merci per conto terzi iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori possono richiedere, per i contratti di leasing finanziario relativi ai veicoli utilizzati nell'attività:

- la sospensione integrale dei canoni in scadenza dal **1° novembre 2026 al 31 marzo 2027**;

oppure in alternativa:

- la sospensione della sola quota capitale.

I pagamenti sospesi verranno rinviati e il termine finale del contratto sarà prorogato per un periodo corrispondente. Gli interessi maturati durante la sospensione restano dovuti secondo le condizioni contrattuali o quelle più favorevoli concordate tra le parti.

A partire dalla data di presentazione della richiesta, e fino al 31/3/2027, le operazioni di leasing interessate dalla sospensione non potranno essere risolte/revocate né dichiarate decadute dal beneficio del termine per effetto della sospensione stessa.

3. Revisione dei corrispettivi di trasporto in funzione del carburante

Per i contratti di trasporto merci per conto terzi sono introdotti nuovi riferimenti per determinare l'incidenza del costo del carburante sui corrispettivi:

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicherà e aggiornerà trimestralmente valori percentuali minimi e massimi, differenziati in base alla classe di peso dei veicoli;
- per i contratti non stipulati in forma scritta, i valori minimi pubblicati costituiscono il parametro obbligatorio per il calcolo della quota carburante da indicare distintamente in fattura;
- per i contratti scritti stipulati successivamente all'entrata in vigore della disposizione, i valori pubblicati costituiscono un riferimento per la determinazione dei corrispettivi.

È inoltre previsto che i contratti riportino il valore del costo del carburante al momento della stipula e la relativa incidenza sulle prestazioni di trasporto.

Invitiamo le imprese interessate a:

- verificare la documentazione relativa agli acquisti di gasolio del periodo agevolato;
- controllare i requisiti di accesso al credito d'imposta e le relative procedure di richiesta;
- valutare con la società di leasing la possibilità di sospendere i canoni;
- verificare e aggiornare i contratti di trasporto e le modalità di fatturazione della componente carburante.

Lo Studio resta a disposizione per e richieste di chiarimento o assistenza.

Cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO

LORENZO E RICCARDO PERINETTO